

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente MARTINELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e rinvio:

« Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione proveniente da altri enti » (994) (D'iniziativa del senatore Fracassi):

PRESIDENTE . . .	Pag. 733, 735, 736 e <i>passim</i>
AVEZZANO COMES . . . . .	736
CEBRELLI . . . . .	737
CENGARLE, <i>sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . . . .	736, 737
MADERCHI . . . . .	735, 736
MAZZEI . . . . .	735
PISCITELLO . . . . .	736
SANTALCO, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	733, 735, 737

##### Discussione e approvazione:

« Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1973 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie » (1346):

PRESIDENTE . . .	Pag. 728, 729, 730 e <i>passim</i>
AVEZZANO COMES . . . . .	733
CEBRELLI . . . . .	729, 731
CROLLALANZA . . . . .	733
SANTALCO . . . . .	733
VIGNOLA, <i>sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	731, 732
ZACCARI, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	728, 731

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

S A L E R N O, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1973 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie** » (1346)

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1973 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie ».

Il termine per l'emissione dei pareri è scaduto il 24 novembre. Comunque la 5ª Commissione si è dichiarata favorevole con osservazioni, mentre la 1ª non ha trasmesso il suo parere.

Prego il senatore Zaccari di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**Z A C C A R I**, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge al nostro esame è legato ad una serie di motivi ricorrenti che obbligano ogni anno il Ministero delle poste a predisporre un provvedimento come quello in discorso a causa della situazione rigida dei bilanci delle Amministrazioni autonome delle poste e dei servizi telefonici e dell'altrettanto rigida situazione delle dotazioni organiche, insufficienti per l'assolvimento dei compiti spettanti alle aziende medesime.

Il Ministero delle poste, ai fini di una radicale soluzione del problema, aveva a suo tempo predisposto l'introduzione di un sistema di adeguamento automatico degli organici in rapporto alle esigenze dei vari settori; il Parlamento però aveva approvato soltanto l'aumento del 4 per cento di alcune tabelle organiche del personale in esercizio. Di fronte all'insufficienza numerica delle tabelle, l'Amministrazione sta predisponendo la chiamata in servizio di idonei dei concorsi già espletati e cerca di bandire

nuovi concorsi che necessitano però di periodi lunghi per l'espletamento. Gli organici non sono così più adeguati alle esigenze attuali di servizio mentre, nel contempo, devono essere aperti nuovi uffici cui è necessario assegnare le unità occorrenti. In conclusione, di fronte alla espansione dei servizi ed al costante aumento degli stipendi, cui è collegato l'onere dello straordinario, è impossibile liquidare le stesse prestazioni straordinarie, comprese quelle effettuate col sistema del cottimo, senza superare i previsti limiti di spesa.

Di fronte a questa situazione, un relatore non può non sentirsi a disagio, in quanto ogni anno ritornano all'esame del Parlamento disegni di legge analoghi, costringendo maggioranza ed opposizione a ripetere le stesse argomentazioni.

La 5ª Commissione, nell'esprimere sul provvedimento il proprio parere favorevole, richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla continua ripetizione, esercizio per esercizio, dei provvedimenti di autorizzazione all'Amministrazione delle poste ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare i limiti di spesa per prestazioni straordinarie. In tali condizioni la Commissione ritiene, quindi, che dovrebbe essere finalmente affrontata la ristrutturazione aziendale in modo che sia possibile rispettare il blocco del compenso per prestazioni straordinarie previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e qualora ciò non sia possibile a provvedere adeguatamente, in sede di predisposizione di bilancio, con gli stanziamenti necessari per la retribuzione di prestazioni straordinarie.

Ho detto prima che l'Amministrazione ha tentato di adeguare automaticamente gli organici che crescono ogni anno a causa delle esigenze di servizio, ma è stata bloccata sul 4 per cento. A questo punto, si dovrebbe aprire un ampio discorso sul significato di ristrutturazione dell'azienda, unificazione dei ruoli, concorsi, eccetera, ma penso che non sia questa la sede opportuna.

La seconda soluzione che propone la Commissione 5ª è quella di adeguare, in sede di

predisposizione del bilancio, gli stanziamenti previsti per la retribuzione di prestazioni straordinarie. Io mi devo appellare alla competenza del nostro Presidente per sapere se ciò sia possibile, dato che nella legge n. 749 del 1965 si dice riguardo all'azienda dei monopoli di Stato, all'ANAS, alle Ferrovie, alle aziende delle poste e dei telefoni che « le spese annue relative alle prestazioni straordinarie rese con il sistema del cottimo da tutto il personale delle Amministrazioni indicate nel precedente comma non devono superare quelle sostenute nell'esercizio 1963-64 e, per il personale delle poste, lo stanziamento iscritto in bilancio nell'anno 1965 ».

Io non sono un tecnico in questioni di bilancio e non posso quindi fare delle considerazioni specifiche, ritengo però che si debba raccomandare al Governo di adeguare gli stanziamenti previsti per la retribuzione di prestazioni straordinarie in modo che negli anni prossimi non sia più necessario presentare un disegno di legge analogo a questo in discussione.

Fatte queste osservazioni e consentendo sulle considerazioni espresse dalla 5<sup>a</sup> Commissione, mi permetto di chiedere l'approvazione del disegno di legge al nostro esame. Grazie.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il relatore, senatore Zaccari, per la sua esposizione. Dichiaro aperta la discussione generale.

**C E B R E L L I .** Signor Presidente, giustamente il relatore — e gli do atto della sua correttezza — è stato costretto ad iniziare la sua relazione dicendo che tutti gli anni noi ci troviamo di fronte allo stesso problema. Effettivamente è così, anzi posso dire che finalmente si comincia a fare un discorso esplicito su alcune questioni. Si dice infatti che abbiamo bisogno di avere idee chiare per tradurre in modo organico la sistemazione degli organici (e mi si perdoni il bisticcio!). È cosa questa che rivendichiamo da anni, al punto che nella discussione sulla tabella n. 11 di quest'anno io feci presente l'esistenza di argomenti che recano disagio perchè si ripetono ogni volta. Noi

ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che per certi aspetti può apparire modestissimo, ma che invece è di grande contenuto. Tutti quanti ci rendiamo conto che ogni disegno di legge riguardante l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per quanto modesto possa essere, apre una complessa discussione perchè i problemi di tale azienda praticamente rimangono invariati, anzi si aggravano ogni volta di più.

Precisato ciò, sulla questione dell'adeguamento automatico degli organici invito il Governo a non limitarsi alla ripetizione dell'esigenza di tale adeguamento, perchè se il problema si pone in questo modo non ne usciamo più. Infatti non ne è uscita la Camera quando discusse il disegno di legge n. 1314, divenuto legge 27 ottobre 1973, n. 674, e non ne usciremo se discuteremo con i metodi di sempre il disegno di legge n. 1249, che verrà in Commissione quando la Sottocommissione, nominata per approfondirne il contenuto, avrà ultimato i suoi lavori. Per ovviare alla situazione, è necessario fare lo sforzo di trovare un punto di incontro, ma pregiudizialmente occorrono idee nuove. Abbiamo bisogno di un meccanismo tale da arrivare all'adeguamento automatico degli organici su una base di garanzia per tutti, per il Parlamento in quanto tale, per i dipendenti, le organizzazioni sindacali, l'azienda.

Io ho delle proposte da fare (non le avanzo ora perchè non mi sembra il caso) per stimolare le altre parti politiche allo studio di una strumentazione atta a far sì che l'adeguamento possa realizzarsi. L'appuntamento è vicino, tra due-tre settimane, quando la proposta di legge n. 1249 verrà da noi discussa ed io invito tutti i colleghi a voler esprimere in quella occasione le loro idee per risolvere efficacemente il problema.

Soffermandomi ancora sul provvedimento al nostro esame, noto una contraddizione ad un certo punto della relazione, dove si dice che, a prescindere dalla predetta insufficienza collegata alle tabelle organiche, la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non è riuscita ancora a coprire tutti i posti previsti nella tabella stessa. Co-

sì, da una parte si manda avanti la rivendicazione dell'adeguamento automatico degli organici e subito dopo si fa un'affermazione di questo genere.

Tutto ciò è fortemente contraddittorio. Bisogna che l'Azienda intanto spieghi alla Commissione, al Parlamento, perchè la Azienda stessa non è ancora in grado di coprire tutti i posti previsti dalle tabelle stesse, dagli organici attualmente formati. Perchè abbiamo questa situazione? Perchè si usa male la legislazione vigente? Perchè si è fortemente in ritardo nell'utilizzare il personale acquisito con i precedenti concorsi? Perchè si determinano dei meccanismi tali per le assunzioni che poi ci si trova in questa situazione. Tutti questi problemi, d'accordo, ce li dobbiamo porre tutti, ma in particolar modo l'Azienda per poter dare delle risposte concrete e pervenire ad una soluzione. Ci viene proposto questo provvedimento, però queste spiegazioni non ci sono. Anche per questo vi ricordo che abbiamo un appuntamento vicino. È — ripeto — l'esame del disegno di legge n. 1249.

L'altro punto che mi preme affrontare è una questione di correttezza nei confronti del Parlamento, signor Presidente. Ebbi già modo di sollevarla in Commissione nel corso della precedente seduta, quando era presente il ministro Togni. Chiesi che tutti i documenti interessanti la vita dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni fossero forniti alla Commissione ed ai commissari; e, specificamente, chiedevo il bilancio 1973 della STET, che il Parlamento non conosce. Nessuno di noi, ufficialmente, è provvisto di questo documento, che è di grande importanza se vogliamo aver presente il quadro generale del servizio di telecomunicazioni, e specificamente il servizio telefonico.

Ebbene, nella relazione che accompagna questo provvedimento si dice, tra l'altro, a pagina 3: «...per la radicale trasformazione ed il potenziamento degli impianti della rete telefonica, anche al fine di adeguarli al piano quinquennale del CIPE». Come ci si può presentare una relazione

che si richiama ad un documento approvato dal CIPE, ma sul quale il Parlamento non può dire una parola perchè non lo conosce? Ma come pensate che il Parlamento possa assolvere alla sua funzione? Io prego l'azienda di provvedere, affinchè non si commettano più di questi errori, che poi diventano errori politici.

Ultima questione. Io penso che quando un provvedimento di legge come questo, che crea comunque disagi — lo ha detto prima di tutti il relatore —, provvede alla copertura attraverso la modificazione di alcuni capitoli di bilancio debba indicare in che modo avverrà questa modificazione. A questo punto il Presidente potrebbe dire: «Ma è compito suo, senatore, andare a vedere quei capitoli e fare le relative proposte». Io risponderei: Non l'ho fatto volutamente, perchè desidero che questo diventi un metodo di lavoro della Commissione in quanto tale, a cominciare dal relatore, per finire col Governo e con i commissari. Quando dobbiamo modificare dei capitoli, la modifica deve essere messa in discussione, in modo che la Commissione possa esprimere il proprio parere: se cioè i capitoli siano da modificare oppure no; ovvero se bisogna trovare altre formule di copertura.

Detto questo, signor Presidente, mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad una situazione obiettiva: cioè non possiamo dire ai lavoratori che hanno già fatto i cottimi, cioè il lavoro straordinario, che non dovevano lavorare. Non è una cosa possibile. Non è colpa dei lavoratori se sono stati costretti a lavorare in quel modo. L'Azienda li ha fatti lavorare, e quindi devono essere pagati. Di conseguenza devo dire che il nostro gruppo non può approvare questo provvedimento, proprio per le ragioni esposte da anni a questa parte e che ho ripetuto ultimamente. Comunque, devo anche precisare che il Gruppo comunista non si oppone a che il provvedimento possa diventare legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

8ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione*. Ho già accennato all'adeguamento automatico degli organici proposto dal Ministero per dimostrare, come negli anni passati, si sia tentato di proporre al Parlamento uno strumento tale che potesse effettivamente risolvere, almeno parzialmente, il problema. Certo, comunque, che questo è un argomento — e do ragione all'onorevole Cebrelli — che deve essere adeguatamente approfondito e studiato. Per quanto riguarda la seconda osservazione dell'onorevole Cebrelli, cioè l'affermazione secondo la quale l'amministrazione non è riuscita ancora a coprire tutti i posti previsti nelle tabelle stesse, devo dire che su di essa dobbiamo adeguatamente soffermarci. Nella seduta scorsa abbiamo esaminato il disegno di legge che autorizzava l'Istituto postelegrafonici a contrarre un debito per le pensioni dei dipendenti, dato l'esodo massiccio che c'era stato negli anni passati. Il Ministero ha provveduto a bandire dei concorsi; però questi concorsi esigono dei tempi lunghissimi, anche per l'enorme quantità di concorrenti. Quando, per esempio, tre anni fa fu bandito il concorso ULA per trecento posti, ci sono state trecentomila domande. Voi direte che non è possibile poter procedere con questi concorsi nazionali che comportano due-tre-quattro anni di tempo per il loro espletamento...

P R E S I D E N T E . E con quali costi...

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione*. ... Quindi qui si riaprirebbe un discorso sul quale io avevo già espresso un parere: cioè la necessità di fare dei concorsi regionali...

C E B R E L L I . Regionali, però aperti a concorrenti di ogni provenienza.

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'ultima osservazione del senatore Cebrelli, penso che il Parlamento possa essere messo al corrente dei piani quinquennali approvati dal CIPE per il potenziamento e la trasformazione ra-

dicale dei servizi telefonici. Penso sia opportuno che il Governo provveda a mettere il Parlamento in grado di poter conoscere anche questi documenti fondamentali.

Detto questo, però, signor Presidente, io mi permetto di rinnovare all'onorevole Commissione l'invito a voler approvare questo disegno di legge, che risponde a necessità urgenti dei lavoratori dell'Azienda.

V I G N O L A , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il disegno di legge in discussione mi pare che, sostanzialmente, non trovi contrasto in questa Commissione perchè Governo e Parlamento si trovano concordi in alcune osservazioni, che sono validissime. Il relatore — al quale esprimo la mia gratitudine — ha fatto notare alcuni aspetti del disegno di legge che trovano perfettamente d'accordo il Governo e che collimano con quanto detto anche dall'onorevole Cebrelli.

D'altra parte sarebbe assurdo che il Parlamento non ratificasse una prestazione di opera, effettuata dal personale nel 1973; in ogni caso credo che, molto probabilmente, questa sarà l'ultima volta che si affrontano questioni del genere e che l'approvazione del disegno di legge n. 1249 possa risolvere definitivamente i problemi dell'Azienda.

Purtroppo, la richiesta di adeguamento automatico dell'organico è stata accolta limitatamente, sotto il profilo quantitativo e temporale, dalla legge 27 ottobre 1973, n. 674, e pertanto il problema rimane in piedi. L'adeguamento, dice giustamente l'onorevole Cebrelli, è un discorso complesso, soprattutto perchè bisogna agganciarlo al discorso dell'automazione, che è uno dei problemi ai quali noi stiamo ponendo seriamente mano.

D'altronde la richiesta delle prestazioni straordinarie è proprio in dipendenza della domanda che viene dal Paese, dalla necessità di aprire nuovi uffici postali e posti telefonici.

C E B R E L L I . Capisco questo ragionamento, ma esso è puramente contingente nel senso che l'Azienda è costretta a farlo perchè fino a questo momento non si è pro-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

45° RESOCONTO SEN. (13 febbraio 1974)

ceduto secondo una programmazione in rapporto allo sviluppo ed alle esigenze nuove del Paese.

VIGNOLA, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. È anche vero che lo sviluppo è stato così dirompente che quando in passato si è qualche volta accennato ad una programmazione, la previsione è saltata.

Comunque, credo che effettivamente la discussione della proposta di legge n. 1249 possa essere l'occasione per riprendere il discorso e trovare una soluzione del problema.

Debbo dire ancora che il Ministro si è già impegnato di fronte alla Commissione e farà fronte alle precise richieste dei senatori Avezzano Comes e Cebrelli per un dibattito sulla telefonia in Italia. In quella occasione sarà messa a disposizione della Commissione tutta la documentazione possibile. Non so però se riusciremo a fornire i documenti inoltrati al CIPE perchè li stiamo adeguando sulla base delle osservazioni del Ministero del tesoro e del CIPE medesimo. Sono certo comunque che allorquando questa documentazione diventerà definitiva, sarà posta a disposizione della Commissione.

Con queste osservazioni, nell'apprezzare anche la decisione assunta dal Gruppo comunista di non osteggiare il provvedimento, rinnovo all'intera Commissione la preghiera di voler approvare il disegno di legge in discorso.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sottosegretario.

Io non ho voluto intervenire nella discussione come membro della Commissione perchè non mi è parso opportuno. Non alla Commissione, ma al Governo desidero però far presente che i modi di copertura trovati sono tali da lasciare assai meravigliati. Non si ritenga che l'8<sup>a</sup> Commissione non abbia rilevato tutto ciò, e desidero che queste brevissime considerazioni appaiano in verbale.

Una delle coperture è data prelevando dal capitolo 273 dell'Amministrazione delle po-

ste e telecomunicazioni l'importo di 7.500 milioni. Qual è il fine di questo capitolo, come appare dallo stato di previsione della spesa? È quello di coprire interessi e spese sui mutui contratti a copertura dei disavanzi degli anni finanziari 1966-67. Ora, il quesito spontaneo che sorge è il seguente: dato che gli esercizi 1966-67 sono stati chiusi con un disavanzo e che si sono contratti dei mutui, come si provvede agli interessi? Io mi limito a porre il quesito. Da parte del Tesoro ci sono molti modi per coprire tali ammontari, ed uno può essere quello di pagare un anno dopo e l'importo va così a finire in un'altra previsione di spesa. Formalmente il Parlamento può mutare gli stanziamenti di bilancio, ma se si agisce con la coerenza dovuta agli impegni già assunti, coperture di questo genere fanno restare a bocca aperta.

A proposito poi degli 800 milioni di lire che vengono tolti dal capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda per i servizi telefonici, si deve dire che si tratta di un grosso capitolo il cui stanziamento era di 35 miliardi e 628 milioni nel 1973. Ora, 800 milioni vengono tolti da stipendi e assegni fissi del personale di ruolo e non di ruolo e a questo punto mi sembra opportuno fare presente che una gestione accurata distingue quanto si dà al personale di ruolo da quello che si dà al personale non di ruolo. Non si possono infatti confondere due tipi di spesa così diversi assegnandoli ad un solo capitolo; è vero che i capitoli vengono distinti in articoli, ma l'articolazione è di competenza del Ministro e non del Parlamento, il quale ha il dovere di preventivare quanto si spende per il personale di ruolo e quanto per quello fuori ruolo.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare nell'esercizio 1973 i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese,

8ª COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 10.000 milioni e di lire 900 milioni.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, ammontante complessivamente a lire 10.900 milioni, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 111, 273 e 613 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, rispettivamente per lire 1.500 milioni, per lire 7.500 milioni e per lire 1.000 milioni; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101 e 111 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, rispettivamente per lire 800 milioni e per lire 100 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**S A N T A L C O .** A nome del Gruppo democristiano dichiaro il voto favorevole, pur condividendo tutti i rilievi avanzati sia dai colleghi che da lei, signor Presidente.

**A V E Z Z A N O C O M E S .** A nome del Gruppo socialista, dichiaro il voto favorevole condividendo le riserve formulate.

**C R O L L A L A N Z A .** A nome del mio Gruppo, dichiaro anch'io il voto favorevole con le medesime riserve.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione proveniente da altri enti** » (994), d'iniziativa del senatore **Fracassi**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione proveniente da altri enti », di iniziativa del senatore **Fracassi**.

Prima di dare la parola al relatore, informo che i pareri sono così pervenuti: 1ª Commissione, favorevole ma condizionato all'introduzione di determinati emendamenti. Chiedo al collega relatore di volerci riferire in merito; 5ª Commissione: favorevole con osservazioni; 11ª Commissione: parere non trasmesso entro il termine del 10 ottobre, per cui si intende che la Commissione stessa abbia rinunciato ad esprimerlo.

Collega **Santalco**, la prego, dunque, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**S A N T A L C O , relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 994, di iniziativa del senatore **Fracassi**, intende sanare una disparità di trattamento che si è verificata nella Direzione generale della motorizzazione fra il personale ex EAM (cioè Ente autotrasporti merci), sistemato in ruolo con la legge 18 marzo 1968, n. 413, e quello proveniente dallo stesso EAM, assunto alle dipendenze dell'amministrazione statale in base alle leggi n. 970 dell'8 ottobre 1957, n. 1122 del 16 novembre 1957 e n. 3 del 2 gennaio 1958. Identica disparità si è verificata nei confronti dell'ex personale proveniente dalle disciol-

te Gestione raggruppamento autocarri (GRA) e Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR), assunto in base alle predette leggi. Al personale sistemato nei ruoli con la legge n. 413 viene riconosciuta una serie di benefici: diretta assunzione con la categoria corrispondente a quella di appartenenza presso l'EAM e nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita presso l'ente stesso, indipendentemente dal titolo di studio posseduto. La predetta legge ha riconosciuto a detto personale la facoltà di riscattare per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestatO, ferma comunque restando la corresponsione delle normali indennità di licenziamento. Diverso trattamento fu a suo tempo invece riservato al personale che proveniva dalla GRA, dall'ARAR nonchè al personale dello stesso EAM già distaccato a prestare servizio presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione. Questo personale venne assunto senza alcun riconoscimento del pregresso servizio prestatO presso gli enti di provenienza, nè ai fini giuridici e di carriera nè a quelli economici e del trattamento di quiescenza.

Si ritiene giusto, pertanto, estendere a detto personale la facoltà di riscattare per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a suo tempo prestatO alle dipendenze degli enti di provenienza. Poichè, peraltro, tale riscatto verrà consentito a quindici anni dalla assunzione di detto personale presso l'Amministrazione statale e non contestualmente alla soppressione degli enti di appartenenza, così come previsto dalla legge n. 413 del 1968, appare equo che la indennità di riscatto venga calcolata in base allo stipendio percepito all'atto della immissione nei ruoli delle rispettive carriere dei dipendenti interessati.

Inoltre, per il personale proveniente dall'EAM, la sopracitata legge n. 413 del 1968, oltre a non prevedere un periodo di avventiziato o di prova prima dell'inquadramento nei ruoli, all'articolo 10 ha riconosciuto

la valutazione del servizio prestatO presso tale Ente per metà della sua durata ai fini giuridici e di carriera.

Poichè invece il personale di cui alle leggi n. 970 del 1957, n. 1122 del 1957 e n. 3 del 1958 venne inquadrato nella posizione di non ruolo e nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto svolgendo mansioni identiche a quelle di pertinenza delle qualifiche di ruolo, motivi di giustizia consigliano che il servizio prestatO in posizione non di ruolo alle dipendenze della stessa Amministrazione statale e nella stessa carriera di appartenenza venga valutato per intero quanto meno ai soli fini giuridici con esclusione della ricostruzione di carriera; e ciò anche in considerazione che il servizio non di ruolo può essere considerato giuridicamente alla stessa stregua di un servizio di prova, che, com'è noto, viene assorbito nel servizio di ruolo quale parte integrante della carriera. In effetti, all'atto del passaggio in ruolo del personale in questione, lo stesso è stato esonerato dal prestare il prescritto periodo di prova.

Sul provvedimento di cui si sta parlando, signor Presidente, hanno espresso il loro parere di competenza la prima e la quinta Commissione. Quest'ultima, recependo anche i suggerimenti avanzati dal Ministero del tesoro, ha precisato che il contributo di riscatto previsto dall'articolo 2 dovrebbe essere determinato, anzichè sullo stipendio percepito al momento della immissione in ruolo, su quello percepito alla data di entrata in vigore del provvedimento che stiamo esaminando o, quanto meno, sullo stipendio goduto alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 413, riguardante il personale ex EAM. Pertanto, l'articolo 2 del disegno di legge dovrebbe essere modificato, ed a tal fine presenterò un emendamento.

Sull'articolo 3 non sono state sollevate osservazioni, anche perchè la norma non comporta turbative nei ruoli, nè comporta, d'altronde, oneri a carico dello Stato, in quanto il personale ha già riscattato, ai fini della pensione, il servizio non di ruolo prestatO alle dipendenze dello Stato stesso.



M A D E R C H I . Signor Presidente, la quinta Commissione ha detto una cosa contraria...

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. La quinta Commissione dice: occorre peraltro stabilire che il contributo del riscatto anzichè sullo stipendio percepito all'atto dell'immissione in ruolo, avvenisse sulla base di quello percepito alla data di entrata in vigore della legge n. 413. Si fa inoltre presente che la disposizione dell'articolo 3 comporta oneri per lo Stato e quindi esso dovrebbe essere opportunamente riformulato. Questo è quello che dice: comporterebbe. Condizionale.

M A D E R C H I . A parte che non viene usato il condizionale...

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. È un suggerimento che dà. Mi dovete perdonare. Io ho avuto il materiale ieri sera. Pertanto, per quanto riguarda l'articolo 2, salvo a sentire il parere del Governo, mi permetto di presentare un emendamento sostitutivo nel quale si precisa che la liquidazione del contributo per il riscatto del servizio prestato presso gli enti di provenienza è calcolata sullo stipendio percepito non all'atto dell'immissione in ruolo ma alla data di entrata in vigore della legge n. 413, che è stata applicata per l'EAM.

Proposto questo emendamento, rivolgo viva preghiera ai colleghi di voler dare il loro parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge in questione.

P R E S I D E N T E . Prima che venga iniziata la discussione generale, vorrei che la Commissione prendesse esatta nozione del valore dei pareri pervenutici dalle due Commissioni, la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup>, che hanno facoltà di esprimere anche parere ostativo. La 1<sup>a</sup> Commissione dice: « La Commissione, esaminato il disegno di legge, si dichiara favorevole al suo ulteriore corso, a condizione... » siamo, di fronte ad una condizione tassativa. Vedremo poi esattamente qual è questa condizione. La 5<sup>a</sup> Commissione in-

vece dice: « La Commissione bilancio e programmazione ha preso nuovamente in considerazione il disegno di legge e, a modifica del proprio precedente parere, che era stato espresso il 5 dicembre, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso ». Questa è la parte dispositiva; il resto, come ha detto il relatore Santalco, è un suggerimento che viene dato, ma che non vincola le decisioni della nostra Commissione. Tanto è vero che si esprime con il condizionale: « Occorrerebbe stabilire che il contributo di riscatto, anzichè sugli stipendi percepiti al momento dell'immissione nei ruoli, avvenga quanto meno alla data di entrata in vigore della legge 413. Si fa inoltre presente che la disposizione contenuta nell'articolo 3 comporta oneri per lo Stato e che quindi esso dovrebbe essere opportunamente riformulato, prevedendo la esplicita esclusione di oneri a carico dello Stato ».

Pertanto, se fosse vera la previsione di un maggior onere e se ciò costituisse una condizione ostativa, non si potrebbe dire « ... comunica di non opporsi al suo ulteriore corso », ma invece « a condizione che... ».

Noi abbiamo già ricevuto altri pareri di questo tipo, ma abbiamo sempre dato il dovuto peso alla parte del dispositivo che dice di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento. Se dovessimo ogni volta entrare nel merito e deliberare se il parere è espresso in maniera che soddisfi le responsabilità della 5<sup>a</sup> Commissione e non le nostre, ci trasformeremmo veramente in una specie di supercommissione e, in verità, non credo che abbiamo tale facoltà.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A Z Z E I . Mi permetto di intervenire per chiarire il criterio a cui ci atteniamo normalmente nella 5<sup>a</sup> Commissione in sede di espressione di pareri.

La Commissione bilancio si trova spesso in difficoltà in quanto disegni di legge come quello in esame usano formule non chiare agli effetti giuridici, e non potendo la 5<sup>a</sup> Commissione intervenire nel merito si preoccupa di avvertire la Commissione competente che, ove l'interpretazione di una

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

parte dell'articolato significhi e comportamenti anche un onere, bisogna fare attenzione perchè non vi è copertura.

**P I S C I T E L L O** . A nome del mio Gruppo desidero dire subito che saremmo senz'altro d'accordo sulla sostanza del provvedimento. Il problema consiste nel fatto che c'è l'abitudine in questi casi di procedere (e mi si perdoni l'espressione!) alla « carlona ». Io proporrei quindi una riformulazione del provvedimento che tenga anche conto delle sollecitazioni da parte del Governo e del fatto che gli interessati premono legittimamente. Dico questo perchè la 5<sup>a</sup> Commissione in effetti aveva espresso un parere contrario in modo esplicito e senza condizionali, senonchè sono intervenute le solite sollecitazioni (nessuno si scandalizzi!), per cui si è passati al condizionale.

In sostanza, si fa presente che l'articolo 3 « comporta oneri » e non mi pare che in questa espressione vi sia il condizionale. Comunque, noi riconfermiamo il nostro parere favorevole a condizione che l'articolo 2 venga almeno modificato e che venga soppresso, a scanso di equivoci, l'articolo 3.

**M A D E R C H I** . ...che interessa solo tre persone!

**P R E S I D E N T E** . Felicitazioni per le tre persone-

**C E N G A R L E** , *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Vorrei ribadire che non vi sono oneri a carico dello Stato.

**P I S C I T E L L O** . Nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione non si usa il condizionale, ma l'espressione « comporta oneri per lo Stato »: è un'affermazione precisa che si tratta eventualmente di contestare.

**C E N G A R L E** , *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. A nostro parere, per il servizio non di ruolo prestato non c'è onere (decreto legislativo 7 aprile

1948) e la stessa cosa emerge da quanto, in data 18 giugno 1973, il Ministro di allora scriveva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa l'articolo 3 del disegno di legge; nonchè da disposizioni analoghe a quelle previste dall'articolo in parola e dalla legge 19 marzo 1968, n. 413 (articolo 10) in cui si dice che per il personale oggetto del disegno di legge, che abbia prestato un lungo servizio presso gli enti di provenienza, assunto nell'impiego non di ruolo — personale che per preparazione ed esperienza acquisita fu utilizzato alla stregua del personale di ruolo e che una volta passato in ruolo ha continuato a svolgere le stesse mansioni della carriera di provenienza — sembra equo il pieno riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini giuridici, tanto più che — come è stato evidenziato dalla relazione — tale servizio può essere equiparato a quello in prova, interamente valutato ai fini di carriera.

Peraltro, escludendo espressamente l'articolo 3, la ricostruzione di carriera è salvaguardata a favore degli altri impiegati e non possono determinarsi turbative nelle posizioni giuridiche già costituite. Questo ancora nel giugno dello scorso anno. Mi pare che, dopo questi chiarimenti, le preoccupazioni che sono state espresse possano essere fugate e concordo anch'io con il relatore nell'invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E** . Il relatore Santalco ha presentato in questo momento un emendamento sostitutivo dell'articolo 2. Il testo dell'emendamento è il seguente: « La liquidazione del contributo per il riscatto del servizio prestato presso gli enti di provenienza è calcolato sugli stipendi percepiti alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 413 ». È uno dei suggerimenti contenuti nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

**A V E Z Z A N O C O M E S** . Intervengo per esprimere il mio parere favorevole all'articolo 1 del disegno di legge, che mi sembra un atto di giustizia nei riguardi di

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

questi lavoratori. Contemporaneamente, per esprimere parere favorevole sull'emendamento suggerito dal collega Santalco, che ritengo giusto e doveroso. Inoltre, voglio esprimere il mio parere favorevole anche per il terzo articolo (e con ciò mi dispiace di contraddire i colleghi). Infine, vorrei aggiungere qualche altra cosa (e con ciò devo contraddire anche l'onorevole Sottosegretario). Non è vero che l'articolo 3 non comporta oneri. Tutti i provvedimenti che riguardano movimenti di carriera ai fini giuridici devono necessariamente determinare conseguenze economiche. Soprattutto, onorevole Sottosegretario, quando nell'ultimo rigo si dice: « Con esclusione della ricostruzione di carriera ». Cioè, praticamente, quali sono questi fini giuridici, se non fini economici, se si esclude la ricostruzione di carriera? Praticamente esiste un onere per lo Stato: minimo quanto volete; però esiste. Stabiliamo qual è. Si tratta di poca gente, tanto è vero che per salvaguardare gli interessi degli altri è stato aggiunto quel piccolo rigo citato, cioè « con esclusione della ricostruzione di carriera »; perchè l'eventuale ricostruzione di carriera danneggerebbe la carriera degli altri impiegati. Quindi, evidentemente, i fini giuridici inglobano i fini economici.

Ciò non toglie che io sia d'accordo anche sull'approvazione del terzo articolo, che a me sembra giusto. Concludendo, sono favorevole sia sul primo che sul terzo articolo del disegno di legge; così come sono favorevole all'emendamento relativo all'articolo 2. Mentre, ripeto, il terzo articolo non lo toccherei affatto. Perchè si tratta, in fin dei conti, di una disposizione giusta.

C E B R E L L I . C'è un onere imprecisato...

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Lo sarà al momento della promozione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Non ho altro da aggiungere. Condivido pienamente quanto ha detto il collega Avezzano Comes. Allo stato, il provvedimento non comporta nessun onere. Lo comporterà quando maturerà il diritto alla promozione, e si provvederà con i fondi che sono stanziati per il personale. Allo stato, signor Presidente, non ci sono spese; per cui io ritengo che l'articolo 3 possa restare così com'è. Ringrazio i colleghi e ancora una volta li prego di voler dare il voto favorevole al disegno di legge.

C E N G A R L E , *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono d'accordo con la conclusione del relatore.

P R E S I D E N T E . Allora passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Agli impiegati provenienti dall'Ente auto-trasporti merci (EAM), dalla Gestione raggruppamenti autocarri (GRA) e dall'Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR), a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ora Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957, n. 1122, e 2 gennaio 1958, n. 3, è data facoltà di riscattare in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso i suindicati enti di provenienza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero secondo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.

C E B R E L L I . Noi siamo favorevoli all'articolo 1 perchè è un atto di giustizia nei confronti di una categoria di lavoratori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

P R E S I D E N T E . L'articolo 2 è invece oggetto di un emendamento sostituito del collega Santalco. Ma vi è a questo proposito anche il parere della 1<sup>a</sup> Commissione. Lo rileggo. Dice: « La Commissione si dichiara favorevole al suo ulteriore corso, a condizione che la quota da corrispondere per il riscatto dei servizi di cui all'articolo 2 venga calcolata secondo i principi contenuti nella legge 372 ». Questa legge è chiaramente indicata nell'articolo 1. Devo ritenere che l'articolo 2, almeno nel concetto della prima Commissione, non indichi che anche per la liquidazione dei contributi si debba fare riferimento alla legge 26 maggio 1966, n. 372.

Concludendo, mi pare opportuno, per quanto è stato rilevato dai membri della Commissione, rinviare l'ulteriore esame del provvedimento al fine di pervenire ad una migliore formulazione degli articoli 2 e 3.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO